

Società di medie dimensioni: ridotti gli obblighi di redazione del bilancio consolidato

Il D.Lgs. n.56 del 31 marzo 2011, attuativo della direttiva 2009/49/CE, ha previsto una nuova causa di esonero dalla redazione del bilancio consolidato per le imprese di medie dimensioni, per le quali gli obblighi di redazione del consolidato erano già stati peraltro ridotti con l'innalzamento dei limiti dimensionali ad opera del D.Lgs. n.173 del 3 novembre 2008.

L'introduzione di questa nuova causa di esonero fornisce l'occasione per fare il punto sugli obblighi di redazione del bilancio consolidato con particolare riguardo alle società di medie dimensioni.

I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato

A norma dell'art.25 del D.Lgs. n.127/91 sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato:

- le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un'impresa (qualsiasi sia la sua nazionalità e la sua forma giuridica, ovvero: società di capitali, imprese cooperative, società di persone, imprese individuali);
- gli enti pubblici economici di cui all'art.2201 c.c., le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

Rimangono dunque esclusi dagli obblighi di redazione del bilancio consolidato, ancorché controllino un'impresa:

- gli enti diversi da quelli di cui all'art.2201 c.c.;
- le imprese individuali;
- e le società di persone.¹⁰

⇨ Il requisito del controllo

Ai fini degli obblighi di redazione del bilancio consolidato, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.127/91 assume rilievo la definizione di controllo prevista dai n.1) e 2) dell'art.2359, co.1 c.c., in base al quale si considerano controllate:

le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

c.d. "controllo di diritto"

le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria

c.d. "controllo di fatto"

Ai fini della verifica della sussistenza del controllo si considerano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a interposta persona, mentre non rilevano i voti esercitabili a seguito di delega da parte di terzi.

* Dottore commercialista e Revisore legale

¹⁰ Tuttavia, ai sensi dell'articolo 111-*duodecies* delle disp. att. c.c., sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato, se controllano un'impresa ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 127/91, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali (Spa, Sapa e Srl).

Controllo di diritto

Per quanto riguarda la verifica della sussistenza della fattispecie del controllo “di diritto” è dunque necessario possedere il 50% più uno dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Ai fini della verifica del requisito del controllo non rilevano le partecipazioni che non danno diritto di voto quali, ad esempio, le azioni di risparmio o privilegiate. Si ritiene, inoltre, che non rilevino le azioni con diritto di voto limitato, né quelle per le quali il diritto di voto non può essere esercitato in base a specifiche disposizioni legislative (ad esempio nel caso di azioni proprie in portafoglio o nel caso di socio in mora con i versamenti, che ha ricevuto formale diffida da parte della società). Il riferimento all’assemblea generale esclude, inoltre, la rilevanza dei nuovi strumenti finanziari introdotti dalla riforma del diritto societario, perché non attribuiscono voti in tale assemblea.

Dovrebbero parimenti escludersi le azioni gravate da diritto di pegno nell’ambito del quale, in assenza di deroghe contrattuali, il diritto di voto nell’assemblea generale non può essere esercitato dal proprietario in quanto spettante al creditore pignoratorio ai sensi dell’art.2352 c.c..

Controllo di fatto

Per quanto riguarda, invece, il controllo “di fatto”, essendo sostanzialmente irrilevante la percentuale di voti esercitabili, sarà necessario verificare l’effettiva possibilità in via stabile, e non episodica, di esercitare il controllo dell’assemblea ordinaria pur non disponendo della maggioranza assoluta dei voti ivi esercitabili, in conseguenza del notevole frazionamento della compagine sociale e del forte assenteismo dei soci (si pensi, ad esempio, alle società quotate o, comunque, a quelle con un elevato numero di soci).

Il co.1 dell’art.26 del D.Lgs. n.127/91 non richiama invece la fattispecie di cui al punto 3) dell’art.2359, co.1 c.c., in base al quale si considerano controllate le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa

c.d. controllo “contrattuale”

Tuttavia il secondo comma dell’art.26 del D.Lgs. n.127/91 estende la nozione civilistica di controllo, ai soli fini della redazione del bilancio consolidato, in quanto stabilisce che “sono in ogni caso considerate controllate:

- a) le imprese su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- b) le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto”.

Le cause di esonero dalla redazione del bilancio consolidato

In linea di principio, dunque, è sufficiente che una società di capitali controlli un’altra impresa perché ai sensi dell’art.25 del D.Lgs. n.127/91 la stessa sia soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato.

Pertanto, per evitare che tale incombenza ricada anche sulle società di piccole e medie dimensioni, per le quali la redazione del bilancio consolidato avrebbe scarso valore informativo e rappresenterebbe quindi unicamente un onere, l’art.27 del D.Lgs. n.127/91 prevede che le società che, unitamente alle controllate, non superano determinati limiti dimensionali non sono obbligate alla redazione del consolidato.

È inoltre previsto l'esonero dalla redazione del consolidato per le imprese controllanti, non quotate in borsa, che sono a loro volta controllate almeno per il 95% da un'impresa soggetta al diritto di uno Stato membro della Comunità europea, la quale rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo la normativa italiana ovvero secondo il diritto di altro Stato membro della Comunità europea.¹¹

⇒ L'esonero basato sui limiti dimensionali

In base al comma 1 dell'art.27 del D.Lgs. n.127/91 non sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato le controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti (stabiliti, da ultimo, dall'art.2, co.1, del D.Lgs. n. 173/08, in vigore dal 21 novembre 2008):¹²

€17.500.000	⇒	nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
€35.000.000	⇒	nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
Num. 250	⇒	dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

L'esonero basato sui limiti dimensionali, tuttavia, non si applica alle imprese controllanti quotate in borsa.

Per quanto riguarda l'individuazione dei parametri di riferimento è opportuno evidenziare che:

- il totale degli attivi corrisponde alla somma degli attivi degli Stati patrimoniali della controllante e delle controllate (totale attivo dello schema dello Stato patrimoniale di cui art.2424 c.c.);
- il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni corrisponde alla somma dei fatturati della controllante e delle controllate (nel caso di imprese italiane, si fa riferimento alla voce A 1) del Conto economico secondo lo schema dell'art.2425 c.c.);
- nella determinazione della media annuale dei dipendenti devono essere considerati anche i lavoratori assunti *part-time* e i contratti di formazione lavoro, mentre devono essere esclusi i lavoratori a progetto e, in generale, i lavoratori parasubordinati. I dipendenti stagionali incidono ai fini della determinazione della media annuale limitatamente al periodo in cui sono occupati.¹³

La verifica del superamento dei limiti dimensionali per quanto riguarda il totale degli attivi e dei fatturati deve essere condotta sulla base della mera somma dei valori "lordi" evidenziati dalla controllante e dalle controllate, senza tenere conto di quelle che sarebbero le elisioni di consolidamento. In particolare, tale modalità di calcolo - che può risultare penalizzante (in particolare, per i gruppi caratterizzati da significative operazioni *intercompany*), perché tende a sovrastimare l'attivo e il fatturato complessivi del gruppo - è stata adottata dal Legislatore nazionale al fine di evitare laboriosi calcoli di consolidamento già nella fase preliminare, nella quale deve essere esclusivamente verificata la presenza dell'obbligo di redigere il consolidato.

¹¹ Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, la quale deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato e copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede l'impresa controllata italiana.

¹² I precedenti limiti fissati dal D.Lgs. n. 285/06, (in vigore dal 12/12/06 fino al 20/11/08), erano, rispettivamente, i seguenti: Euro 14.600.000 e Euro 29.200.000.

¹³ Taluni sostengono che anche i lavoratori part-time debbano incidere nel calcolo della media annuale solo in proporzione alle ore lavorate rispetto ai dipendenti full-time.

Affinché scatti l'obbligo di redigere il bilancio consolidato

mentre affinché tale obbligo venga meno

devono essere superati, per due esercizi consecutivi, due dei suddetti limiti (che non devono essere necessariamente gli stessi nei due esercizi di riferimento),

due dei tre limiti non devono essere superati per due esercizi consecutivi.

A tale riguardo, la dottrina è pressoché unanime nel ritenere che assuma rilevanza, quale secondo esercizio di riferimento, anche l'esercizio stesso in cui scatta l'obbligo di redigere il consolidato oppure nel quale tale obbligo venga meno.

Esempio 1

Superamento dei limiti dimensionali

La società Alfa e la controllata Beta superano due dei tre limiti dimensionali previsti dal co.1 dell'art.27 del D.Lgs. n.127/91 sia al 31/12/09 che al 31/12/10. In tal caso il bilancio consolidato deve essere redatto già con riferimento al 31/12/10.

Esempio 2

Decadenza dell'obbligo di redigere il bilancio consolidato

La società Gamma e la controllata Beta, già obbligate alla redazione del consolidato, non superano due dei tre limiti dimensionali previsti dal co.1 dell'art.27 del D.Lgs. n.27/91 sia al 31/12/09 (anno per il quale è stato redatto il consolidato), che al 31/12/10. In tal caso, già con riferimento al 31/12/10 può essere omessa la redazione del bilancio consolidato.

Inoltre, la suddetta disposizione sull'esonero deve essere interpretata nel senso che in caso di decadenza dell'obbligo per non superamento dei limiti per due esercizi consecutivi è sufficiente che detti limiti vengano superati anche solo per un esercizio per dover nuovamente redigere il bilancio consolidato.

Esempio 3

Nuova insorgenza dell'obbligo di redigere il bilancio consolidato

Con riferimento al precedente esempio n.2 si supponga che la società Gamma e la controllata Beta ritornino a superare due dei tre limiti quantitativi al 31/12/11. In tale ipotesi si dovrà nuovamente redigere il bilancio consolidato già con riferimento al 31/12/11.

⇒ La nuova possibilità di esonero per le imprese di "medie" dimensioni

Il D.Lgs. n. 56 del 31 marzo 2011¹⁴, (G.U. n.97 del 28/04/11), in vigore dal 13 maggio 2011, ha inserito il nuovo co.3-bis nell'art.27 del D.Lgs. n.127/91, in base al quale

*"non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono **irrilevanti** ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29".*

Si prevede, dunque, l'esonero dalla redazione del bilancio consolidato quando la predisposizione dello stesso non è ritenuta necessaria ai fini della rappresentazione

¹⁴ Adottato in attuazione della delega conferita con la L. n.96/10, al fine di recepire nell'ordinamento interno le disposizioni contenute nella direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CE (IV direttiva) e 83/349/CE (VII direttiva).

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso di imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.

In altre parole, anche se vengono superati i parametri quantitativi previsti dal co.1 dell'art.27 del D.Lgs. n.127/91, ma il solo bilancio civilistico della capogruppo è ritenuto idoneo a fornire una sufficiente informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo, allora non si renderà necessario predisporre il bilancio consolidato.

L'irrilevanza, la cui valutazione è rimandata al prudente apprezzamento degli organi amministrativi e di controllo della capogruppo, deve sussistere:

- ➡ sia in relazione alla natura e alle dimensioni delle singole imprese controllate;
- ➡ sia con riferimento all'intero gruppo, nel suo insieme.

Pertanto, qualora le imprese controllate risultino singolarmente irrilevanti, ma nel loro insieme non siano più irrilevanti ai fini della rappresentazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo, allora sarà necessario redigere il bilancio consolidato.

Detta causa di esonero è stata introdotta con l'intento di ridurre gli oneri amministrativi delle imprese di "medie" dimensioni nell'ambito delle azioni rivolte a stimolare l'economia europea.¹⁵ In tale ottica, le direttive comunitarie relative al bilancio di esercizio (IV direttiva) e a quello consolidato (VII direttiva) risultano interessate da un processo di semplificazione che si è reso opportuno in quanto le stesse ormai sono di fatto destinate solo alle imprese di piccole e medie dimensioni. La gran parte delle grandi imprese europee adottano, infatti, i principi contabili internazionali IAS/IFRS, i quali prevedono specifici obblighi per quanto riguarda la redazione del bilancio consolidato¹⁶.

 Poiché il D.Lgs. n.56 del 31 marzo 2011 è entrato in vigore il 13 maggio 2011, si ritiene che possano usufruire della nuova causa di esonero dalla redazione del bilancio consolidato le società controllanti il cui bilancio d'esercizio è stato approvato dall'organo amministrativo dopo detta data.

Le cause di esclusione dall'area di consolidamento

Oltre alle cause di esonero dalla redazione del bilancio consolidato, assumono particolare rilevanza anche le clausole di esclusione di talune società dall'area di consolidamento, previste dall'art.28, co.2, del D.Lgs. n.127/91, atteso che se la capogruppo controlla solo società per le quali operano le clausole di esclusione non vi sarà di fatto l'obbligo di redigere il bilancio consolidato (in quanto l'area di consolidamento sarebbe composta dalla sola capogruppo).

In particolare, dette esclusioni (c.d. facoltative) riguardano le imprese controllate quando:

- ➡ la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della Situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo;
- ➡ l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
- ➡ non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
- ➡ le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

A tale riguardo si ricorda che l'art.3, co.1, lett.a), del D.Lgs. n. 32/07, (G.U. n.73 del 28/03/07), in vigore dal 12 aprile 2007, ha abrogato il co.1 dell'art.28 del D.Lgs.

¹⁵ Cfr. i "considerando" della direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

¹⁶ Cfr. IAS 27 – Bilancio consolidato e separato.

n.127/91, il quale prevedeva un'importante causa di esclusione (obbligatoria) dall'area di consolidamento, per quelle imprese controllate la cui attività aveva caratteri tali che la loro inclusione avrebbe reso il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo.

A tale disposizione ricorrevano spesso i gruppi di "medie" dimensioni che includevano imprese impegnate in *business* diversi da quello della capogruppo (ad esempio società immobiliari controllate da una capogruppo esercente attività industriale o commerciale).

Questi gruppi, per evitare di redigere il bilancio consolidato, potranno ora ricorrere alla nuova causa di esclusione prevista dal co.3-*bis* dell'art.27 del D.Lgs. n.127/91.

EUROCONFERENCE
EDITORE

**SCARICA IL
COUPON PER
L'ACQUISTO**



IL TRUST

LA DISCIPLINA FISCALE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE

AUTORE:
E. Vial

EDIZIONE:
Maggio 2011

PREZZO:
€ 28,00 + IVA 20%

**ACQUISTA IL TESTO SUL SITO**

Tutti i prodotti editoriali sono acquistabili
direttamente con **carta di credito**



**Gruppo
EUROCONFERENCE®**
costruiamo competenze